

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 25 DEL 26 GIUGNO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>EBER: prestazione straordinaria per gli alluvionati</i>	<i>3</i>
<i>Ammortizzatore unico: i codici INPS.....</i>	<i>3</i>
<i>Prorogata la CIGS in deroga per le grandi imprese in crisi</i>	<i>5</i>
<i>Decreto alluvione: i nuovi chiarimenti sulle integrazioni salariali.....</i>	<i>5</i>
<i>Dirigenti industria: compilabile on line la dichiarazione contributiva del 2° trimestre 2023.....</i>	<i>6</i>
<i>Under 36 e donne: finalmente la Commissione Europea approva gli esoneri contributivi</i>	<i>7</i>
<i>Nuovo aumento degli interessi per la rateazione dei premi INAIL</i>	<i>8</i>
<i>Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 15 giugno 2023</i>	<i>8</i>
APPROFONDIMENTI	9
<i>Under 36: finalmente fruibile l'esonero per il 2022 e il 2023</i>	<i>9</i>
<i>Assunzione di donne svantaggiate: operativo l'esonero da luglio 2022</i>	<i>15</i>
<i>Più cara la regolarizzazione dei debiti contributivi</i>	<i>20</i>
<i>I conguagli da assistenza fiscale 2023.....</i>	<i>21</i>
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	27
<i>Corresponsione dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS</i>	<i>27</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

EBER: prestazione straordinaria per gli alluvionati

A seguito degli eventi alluvionali, anche EBER ha istituito una Prestazione Straordinaria a cui possono ricorrere le aziende aderenti colpite e i dipendenti coinvolti, nei Comuni o porzioni di essi individuati dal D.L. 61/2023. Su Abaco, nella sezione "Alluvione 2023", oltre alle già attivate prestazioni I 5 - IMPRESE - DANNI A STRUTTURE E ATTREZZATURE e DW7-B - DIPENDENTI - RISANAMENTO E RIPRISTINO ABITAZIONE sono attive le procedure per presentare le richieste del seguente intervento A FAVORE DEI LAVORATORI: DW7-A - LAVORATORE IMPOSSIBILITATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO. Il dipendente può fruire al massimo di 4 giornate a settimana per un massimo di 8 giorni.

La prestazione è aggiuntiva dopo la completa fruizione delle 15 giornate di sospensione al medesimo titolo previste dal D.L. 61/2023, art.7. La prestazione non ha copertura previdenziale; è necessario, pertanto, prevedere almeno una giornata a settimana di rientro al lavoro. La prestazione è coperta da un'indennità pari a quanto previsto da FSBA per l'assegno di integrazione salariale corrispondente all'80% della retribuzione nella misura dei massimali INPS. Regole, modalità operative e modulistica necessari ai dipendenti interessati per presentare le richieste, sono disponibili sul sito www.eber.org alla pagina Prestazioni e Attività / Prestazioni Alluvione.

Ammortizzatore unico: i codici INPS

L'INPS, con il messaggio n. 2325 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione, nei flussi di denuncia, dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l'"ammortizzatore sociale unico" ex art. 7 del D.L. 61/2023.

I datori di lavoro con **dipendenti iscritti all'AGO e ad altri fondi speciali** dovranno valorizzare la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione "AUA", avente il significato di "Ammortizzatore Unico Alluvionati", procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

Con riferimento al valore da indicare nell'elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

Con riferimento alla posizione dei **lavoratori agricoli**, sia a tempo indeterminato (OTI) che a tempo determinato (OTD), i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso <PosAgri>/<DenunciaAgrilIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando i seguenti elementi:

1. in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>, il codice "J", avente il significato di "Evento figurativo atipico";
2. in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice "AL", avente il significato di "Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 D.L. 61/2023";
3. in <PeriodoEventoFig> dovrà essere indicato il periodo di sospensione: <DataInizioEv> e <DataFineEv> e il numero complessivo di giornate di sospensione (elemento <NumGiornateEv>);
4. in <RetrPersaMese>, la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell'art. 6 della L. 148/2015. Per il calcolo della c.d. retribuzione persa per gli OTD si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 1.3 - "Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato" - del messaggio n. 1653/2019, applicabili per quanto compatibili con la peculiare struttura della retribuzione di tale tipologia di rapporto di lavoro.

Prorogata la CIGS in deroga per le grandi imprese in crisi

Sulla G.U. n. 144/2023 è stato pubblicato il DL n.75 del 22 giugno 2023 che tra le varie disposizioni previste, all'art. 42 proroga la CIGS in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille.

Più precisamente le imprese destinatarie sono quelle che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

Spetta ad un decreto interministeriale (lavoro- economia), autorizzare, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di CIGS per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Alla CIGS in deroga non si applicano le procedure di accordo sindacale ed i termini di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015.

Spetta all'INPS monitorare il limite di spesa e quando questo viene raggiunto non verranno più prese in considerazione ulteriori domande.

Decreto alluvione: i nuovi chiarimenti sulle integrazioni salariali

L'INPS, con il messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023, ha fornito nuove precisazioni in merito alla presentazione delle domande riferite all'ammortizzatore unico introdotto a seguito dell'alluvione che ha interessato l'Emilia-Romagna.

Con particolare riferimento alla compilazione e trasmissione della domanda, da effettuare avvalendosi del file in formato .CSV tramite il servizio di "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", l'istituto specifica che deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- accedere al "Cassetto Previdenziale del Contribuente", secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell'Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

- selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
- selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO-CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
- allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
- trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Il messaggio precisa, inoltre, che: eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, ...) saranno scartati; file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati; il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio, senza commenti e/o note e/o altro; le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.

Ulteriori indicazioni riguardano poi l’una tantum e, in particolare, le modalità di svolgimento dell’istruttoria. Sempre con riferimento a tale misura, si specifica che la stessa costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno quindi operate le ritenute. A tal fine, i lavoratori parasubordinati dovranno darne indicazione flaggando l’apposita dichiarazione; diversamente saranno gestiti come lavoratori autonomi.

Dirigenti industria: compilabile on line la dichiarazione contributiva del 2° trimestre 2023

Il Previdai, sul proprio sito internet, ha ricordato che è disponibile dal 19 giugno 2023 ed è compilabile on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° trimestre 2023.

La scadenza del versamento è il 20 luglio 2023.

Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previdai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Under 36 e donne: finalmente la Commissione Europea approva gli esoneri contributivi

La Commissione Europea, con un comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha reso noto di aver approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di EUR, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. I regimi sono stati approvati nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023, per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il Temporary Crisis Framework, adottato il 23 marzo 2022, per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto dell'attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

Le misure saranno aperte alle imprese di tutte le dimensioni attive in tutti i settori. Nell'ambito di entrambi i regimi, l'aiuto assumerà la forma di un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, tra le altre condizioni.

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l'aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. La Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure di aiuto in quanto conformi alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Nuovo aumento degli interessi per la rateazione dei premi INAIL

L'INAIL, con la circolare n. 29 del 19 giugno 2023, ha informato che la BCE, con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023, ha fissato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 21 giugno 2023, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex art. 116, c. 8, lettera a) e b), secondo periodo, e c. 10 della L. 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d'anno pari al 9,50% a decorrere dal 21 giugno 2023.

Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 15 giugno 2023

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha pubblicato il Report sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, relativo alla detassazione dei premi di produttività.

Il Report si compone di due parti: la prima fornisce l'indicazione della tendenza della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Alla data del 15 giugno, sono stati depositati 83.882 contratti, redatti secondo l'articolo 5 del Decreto; 10.568 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, 9.532 sono riferiti a contratti aziendali e 1.036 a contratti territoriali

Degli 10.568 contratti attivi, 8.278 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.259 di redditività, 5.511 di qualità, mentre 1.207 prevedono un piano di partecipazione e 6.332 prevedono misure di welfare aziendale.

La distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato i contratti - analizzata in base all'ITL competente - è concentrata al Nord per il 74%, nelle regioni centrali per il 17% e al Sud per il restante 9%.

L'analisi per settore di attività economica, infine, evidenzia come il 61% dei contratti depositati sia riferito ai servizi, il 38% all'industria e l'1% all'agricoltura.

APPROFONDIMENTI

Under 36: finalmente fruibile l'esonero per il 2022 e il 2023

L'INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 297, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), per le assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nonché ulteriori precisazioni in merito all'esonero di cui all'art. 1, c. 10, della L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30.6.2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all'emergenza da Covid-19.

La circolare conferma molte delle indicazioni già fornite da precedenti provvedimenti dell'Istituto (su tutti: circolari 48/2018 e 56/2021; messaggio 3389/2021) e fornisce lo spunto per nuove interessanti indicazioni che, di seguito, si evidenziano.

Datori di lavoro

Innanzitutto, si ricorda che gli esoneri in commento sono riconosciuti, per il periodo 1.7.2022 – 31.12.2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Le misure in trattazione, quindi, non si applicano nei confronti della P.A. ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Infine, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, si rappresenta che sono escluse dall'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
 - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
 - c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Rapporti di lavoro incentivati

Non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Viceversa, sono esonerabili i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Inoltre, gli esoneri in commento non si applicano alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all'art. 1, commi 106 e 108, della L. di Bilancio 2018. Ne deriva che, per tali due diverse fattispecie (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione), trova applicazione il solo disposto di cui all'art. 1, commi 106 e 108, della L. di Bilancio 2018 (si veda circ. INPS 40/2018).

Assetto e misura

Per ciò che concerne l'assetto e la misura degli incentivi, si rileva che:

1. L'incentivo ex L. di Bilancio 2021 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall'1.7.2022 al 31.12.2022 – si veda circ. 56/2021 e mess. 3389/2021), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo;

2. L'incentivo ex L. di Bilancio 2023 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

In riferimento alla contribuzione effettivamente esonerabile, oltre alle indicazioni già fornite in precedenza, l'INPS precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al D.L. 103/1991 (L. 166/1991);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che il contributo aggiuntivo IVS (arti. 3, quindicesimo comma, della L. 297/1982) destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato art. 3 prevede, contestualmente, l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell'esonero ex L. di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell'esonero ex L. di Bilancio 2023) dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Il diritto alla fruizione di entrambi gli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 (con alcune deroghe che saranno evidenziate successivamente), al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (L. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall'esonero di cui L. di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall'esonero di cui alla L. di Bilancio 2023.

Condizioni generali

Con particolare riguardo alle condizioni generali, l'INPS rinvia a quanto illustrato con le circolari 40/2018 e 56/2021, in riferimento all'esonero contributivo strutturale di cui all'art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della L. di Bilancio 2018. Nello specifico, nonostante l'espresso richiamo effettuato dall'art. 1, c. 104, della L. di Bilancio 2018, e dall'art. 1, c. 12, della L. di Bilancio 2021, al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell'agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015. In particolare:

- per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro;
- per gli esoneri in trattazione non trova applicazione il disposto di cui all'art. 31, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Nel caso degli esoneri in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall'art. 1, c. 103, della L. 205/2017, con riferimento all'esonero strutturale ivi disciplinato. Secondo la citata disposizione, "nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al c. 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni".

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Condizioni specifiche

Con riferimento, invece, alle condizioni specifiche (legate, cioè, esclusivamente agli esoneri trattati) e, in particolare a quella secondo cui il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'INPS evidenzia che: i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Medesime considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente o rapporti di lavoro domestico (a tempo indeterminato). Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Inoltre, con specifico riferimento ai licenziamenti per GMO, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporta, in quanto trattasi di fattispecie *sui generis*, in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Casi particolari

Riguardo alla possibilità di riconoscere l'agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, l'INPS ha ribadito che l'esonero di cui alla L. di Bilancio 2023 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell'agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell'agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1.1.2023 – 31.12.2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31.12.2023, nell'eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l'esonero previsto dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro/anno. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l'eventuale riconoscimento dell'esonero previsto dalla L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021).

Aiuti di Stato

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, in virtù del quale è necessario, tra l'altro, che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina. Pertanto, l'INPS precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework (COVID-19), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri contributivi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, tra cui:

- incentivo all'assunzione di lavoratori disabili ex art. 13, L. 68/1999;
- incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari di NASpl;
- riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- riduzioni contributive previste per il settore edilizia;
- Decontribuzione Sud,
- incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate ex art. 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012, ex art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021, nonché ex art. 1, c. 298, della L. di Bilancio 2023. Allo scopo, si conferma che è possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla L. 92/2012, dall'art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021 o dall'art. 1, c. 298, della L. di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

L'INPS fa, infine, presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della L. 398/1987, con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione.

Da ultimo, si rileva che l'esonero ex L. di Bilancio 2023 è, invece, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'art. 1, c. 281, della medesima L. di Bilancio 2023 (come modificato dall'art. 39 del D.L. 48/2023).

UNIEMENS

Per la fruizione in UniEmens relativa all'esonero del secondo semestre 2022 (L. di Bilancio 2021) valgono le regole di compilazione i cui al precedente messaggio INPS 36389/2021. La sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Per il l'esonero 2023 (L. di Bilancio 2023) è stato istituito il nuovo codice EG36. Anche in questo caso, la sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Assunzione di donne svantaggiate: operativo l'esonero da luglio 2022

L'INPS, con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 298, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), per il periodo 1.1.2023 - 31.12.2023, e all'esonero ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30.6.2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all'emergenza da Covid-19.

La circolare conferma molte delle indicazioni già fornite da precedenti provvedimenti dell'Istituto (su tutti: circolare e messaggio 3389/2021) e fornisce lo spunto per nuove interessanti indicazioni che, di seguito, si evidenziano.

Innanzitutto, ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.inps.it.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

Inoltre, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50% previsto dall'art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Istituto risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.

Datori di lavoro

La circolare 58/2023 ricorda che sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non possono fruire degli esoneri, le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Nel novero dei soggetti che non possono fruire dell'esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Durata degli incentivi

L'INPS ribadisce che gli incentivi:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Assetto e misura

In riferimento alla contribuzione effettivamente esonerabile, oltre alle indicazioni già fornite in precedenza, l'INPS precisa che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS (art., c. 15, della L. 297/1982), destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato art. 3 prevede, contestualmente, l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla L. di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla L. di Bilancio 2023), dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova altresì applicazione la previsione di cui all'art. 2, c. 30, della L. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:

1. rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006;
2. rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015, si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- art. 15 della L. 264/1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per riduzione di personale;
- art. 24 del D.Lgs. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto. Al riguardo, si precisa che, in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro in essere, non viene in rilievo l'ipotesi di una nuova assunzione a tempo indeterminato, bensì la prosecuzione – senza soluzione di continuità – del medesimo rapporto di lavoro, ancorché trasformato (da tempo determinato a tempo indeterminato). Nella fattispecie della trasformazione, pertanto, non si ravvisa un momento logico in cui il lavoratore diventi titolare di un diritto di precedenza (poiché il rapporto originariamente instaurato non è stato mai interrotto) né, a maggior ragione, un momento logico in cui tale diritto possa essere esercitato (in quanto il datore non sta effettuando una nuova assunzione, bensì sta trasformando un rapporto in essere);
- art. 47, c. 6, della L. 428/1990, rubricato "Trasferimenti di azienda", in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Incremento occupazionale

Dal tenore letterale della circolare 58/2023, si evince che, per entrambi gli esoneri in trattazione, è necessario rispettare la condizione (specificamente prevista dal c. 17 dell'art. 1 della L. di Bilancio 2021), consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato in termini di ULA, secondo il combinato disposto del criterio proprio del diritto comunitario e quello ex art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015.

Aiuti di Stato

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, in virtù del quale è necessario, tra l'altro, che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi

attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina. Pertanto, l'INPS precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework (COVID-19), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro/anno, per la misura di cui alla L. di Bilancio 2021, e di 8.000 euro/anno, per la misura di cui alla L. di Bilancio 2023), devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

L'esonero di cui alla L. di Bilancio 2023 è, altresì, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'art. 1, c. 281, della L. di Bilancio 2023 (come modificato dall'art. 39 del D.L. 48/2023).

UNIEMENS

Per la fruizione in UniEmens relativa all'esonero del secondo semestre 2022 (L. di Bilancio 2021) valgono le regole di compilazione i cui al precedente messaggio INPS 36389/2021. La sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Per il l'esonero 2023 (L. di Bilancio 2023) è stato istituito il nuovo codice ED23. Anche in questo caso, la sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.

Più cara la regolarizzazione dei debiti contributivi

L'INPS, con la circolare n. 56 del 22 giugno 2023, adegua nuovamente la misura degli interessi applicati in caso di differimento del termine di versamento dei contributi alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema disposto dalla BCE con la decisione di politica monetaria del 15 giugno 2023.

Più precisamente la Banca europea ha nuovamente innalzato l'ex TUR di 25 punti base, con decorrenza dal 21 giugno 2023, portando così il tasso di interesse al 4%.

Per quanto riguarda i rapporti con l'ente previdenziale, ne deriva che:

- L'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 10,00% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno 2023. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
- Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 21 giugno 2023, deve essere calcolato al tasso del 10,00% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2023.

Quanto alle sanzioni civili:

- In caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,50% in ragione d'anno (tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di

contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

- Si applica la sanzione al 9,50% annuo anche nell'ipotesi di evasione contributiva di cui alla successiva lettera b) della richiamata disposizione, ovvero quella connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Si ricorda che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

- La misura del 9,50% trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal successivo comma 10 del citato art.116, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
- Le sanzioni civili possono essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l'ex TUR è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 21 giugno 2023 resta invariata l'applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (quindi pari al 7%).

I conguagli da assistenza fiscale 2023

I sostituti d'imposta, senza alcun compenso, sono tenuti ad effettuare i conguagli d'imposta in busta paga o documento equivalente, sulla base dei risultati contabili delle dichiarazioni che pervengono attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Mod. 730-4).

Anche nel caso di assistenza fiscale diretta, il sostituto d'imposta deve attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il mod. 730-4 mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata nella comunicazione per la ricezione dei dati relativi al mod. 730-4 o con il quadro CT presente nella certificazione unica (A.E. circ. 4/2018).

Le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale possono essere compiute dal mese di luglio.

Il risultato contabile

Il risultato contabile per il conguaglio in busta paga, ovvero l'importo da trattenere o da rimborsare, è costituito da un singolo importo dato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730. In particolare:

- l'eventuale ammontare a debito è indicato nell'apposito rigo del modello 730-4, casella "Importo da trattenere";
- l'ammontare del conguaglio a credito è indicato nella casella "Importo da rimborsare". Qualora l'ammontare complessivo del credito da rimborsare non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto, i rimborsi devono essere effettuati proporzionalmente. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalla prima retribuzione utile e comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione.
- Il primo invio avviene entro il 25 giugno e, pertanto, come anticipato, i primi conguagli vengono effettuati nel mese di luglio: stipendio di giugno pagato in luglio ovvero stipendio di competenza di luglio. Nulla vieta che nel cedolino paga si riportino i dati in dettaglio, pur non essendo necessario.

Non si rimborsano e non si trattengono imposte (con riferimento al singolo codice tributo) se di importo non superiore a € 12,00. Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a € 12,00 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d'imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l'assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato (A.E., circ. 14/2013). Le somme a credito sono rimborsate entro il limite delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF relative al periodo d'imposta in corso al momento della dichiarazione (art. 36, c. 4, D.Lgs. 241/1997; A.E., circ. 31/2014; A.E., circ. 4/2018).

Le somme a debito

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute, come predetto, sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto. Le stesse sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le imposte relative alla seconda o unica rata di acconto per l'IRPEF e per la cedolare secca sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (opera il principio di cassa); in caso di incapienza della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0,40% mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

Nel caso in cui al 31 dicembre risultino ancora delle somme da recuperare o da rimborsare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito (entro il predetto termine del 31 dicembre), utilizzando le stesse voci del mod. 730-4, l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio successivo (con l'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio) o recuperare facendo valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata, se nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

Le somme a credito

Per quanto le somme a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso in cui anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi

residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Somme a credito e modifiche alla dichiarazione precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. L'Agenzia delle entrate (prov. prot. 203543/2023) ha fissato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023; in particolare:

- gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- è altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Il 730-4 integrativo

Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può presentare il modello 730 integrativo. La presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Se dal 730 integrativo emerge un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve usare il modello Redditi Persone Fisiche e versare quanto dovuto con interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso). Se dal 730 integrativo emerge un maggior credito o un minor debito, il sostituto riceverà un 730-4 integrativo che contiene solo i maggiori importi da riconoscere al contribuente rispetto al saldo del modello originario.

Diniego di effettuazione dei conguagli

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730. Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 16 marzo, si considera il 17 marzo quale data di avvio della presentazione del modello 730.

L'invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e pertanto, successivamente all'invio, il sostituto d'imposta non deve effettuare il conguaglio relativamente al mod. 730-4 per cui ha effettuato il diniego.

In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d'imposta.

Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Le funzionalità che consentono ai sostituti d'imposta l'invio del diniego sono rese disponibili a partire dai primi giorni del mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.

L'Agenzia delle entrate, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio. Il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d'imposta.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Corresponsione dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS

Messaggio n. 2329 del 22/06/2023

OGGETTO: Corresponsione dell'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Elaborazione centrale e aggiornamento delle procedure

Premessa

Con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023 sono state fornite le istruzioni applicative relativamente all'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025".

Con il presente messaggio si comunica che sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento in oggetto, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio e si illustrano i criteri utilizzati e le attività effettuate a livello centrale.

1. Trattamenti pensionistici interessati

L'incremento viene corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

L'incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall'INPS; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall'Istituto.

Per la verifica del diritto al beneficio sono prese in esame le pensioni assoggettabili a IRPEF, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogate dall'INPS.

Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, in quanto fiscalmente non imponibili.

L'importo complessivo utile per la verifica del diritto all'incremento (cosiddetto "montante per l'incremento") viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l'inclusione delle tipologie di seguito elencate:

- pensioni del fondo clero (cat. 066);
- pensioni ex ENPAO (cat. 076);
- pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le tipologie di prestazioni escluse dal "montante per l'incremento", nonché dal diritto all'incremento stesso:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS);
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA).

2. Decorrenza e scadenza

L'incremento spetta per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 l'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.

3. Criteri applicativi

L'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.

Si sottolinea che l'incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o "cristallizzate", sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

In particolare:

- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;

- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

Si precisa che per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

4. Calcolo dell'incremento

Per l'anno 2023, l'incremento è pari:

- all'1,5% per i soggetti infra75enni;
- al 6,4% per i soggetti ultra75enni.

Per l'anno 2024, l'incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.

L'incremento viene riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La base di calcolo è pertanto rappresentata dall'importo del trattamento minimo, rispettivamente, degli anni 2023 e 2024.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE PER L'ANNO 2023	
Base di calcolo: importo provvisorio del trattamento minimo mensile anno 2023 = 563,74 euro (7,3%)	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
563,74 euro x 1,5% = 8,46 euro	563,74 euro x 6,4% = 36,08 euro
LIMITE DI ACCESSO PER L'ANNO 2023	
563,74 euro + 8,46 euro = 572,20 euro	563,74 euro + 36,08 euro = 599,82 euro

Se l'importo mensile complessivo in pagamento è inferiore al trattamento minimo maggiorato dell'incremento, l'incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l'importo in pagamento, entro il limite massimo indicato.

Se nel corso dell'anno 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l'incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi.

- 1) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 300,00 EURO

CALCOLO DELL' INCREMENTO MENSILE PER L'ANNO 2023	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
300,00 euro + 4,50 euro = 304,50 euro	300,00 euro + 19,20 euro = 319,20 euro

- 2) IMPORTO DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO LORDO MENSILE ANNO 2023: 565,00 EURO

CALCOLO DELL' INCREMENTO MENSILE PER L'ANNO 2023	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
565,00 euro + 7,2 euro = 572,20 euro	565,00 euro + 34,82 euro = 599,82 euro

5. Regime fiscale

L'incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato pertanto alla tassazione corrente e certificato nella certificazione unica (CU) dell'anno di riferimento.

6. Gestione reddituale e rivalutazione annuale delle pensioni

L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell'incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

7. Elaborazione centrale dell'incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

- della Gestione privata;
- dell'ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti liquidate con il sistema IVS.

7.1 Calcolo

La procedura di calcolo effettua, per ciascun soggetto, i seguenti passaggi:

- per ciascuna pensione INPS di cui il soggetto è titolare:
 - determina la pensione a calcolo;
 - attribuisce il trattamento minimo, se spettante;
- individua la base di calcolo dell'incremento sommando le prestazioni in pagamento come individuate al precedente paragrafo 1;
- verifica il diritto al beneficio.

Nel caso in cui competa la tredicesima mensilità, la verifica del diritto viene effettuata sulla mensilità complessiva di dicembre e l'incremento si applica sull'importo della tredicesima.

Il calcolo è effettuato su base mensile. Qualora l'importo preso a base per il calcolo si modifichi, si modifica anche l'importo dell'incremento spettante.

Si riporta il seguente esempio:

- titolare di pensione diretta in pagamento nell'importo a calcolo pari a 300 euro (riportato nel campo GP5KC04);

- o compie i 75 anni nel mese di marzo 2023.

Limite mensile infra75enni = 572,20 (incremento massimo = 8,46 mensile)

Limite mensile ultra75enni = 599,82 (incremento massimo = 36,08 mensile)

Pensione diretta/euro	Altre pensioni soggetto/euro	Incremento/%, euro
1/2023 =300	0	1,5%= 4,50
2/2023= 300	0	1,5%= 4,50
3/2023= 300	200	1,5%= 4,50
4/2023= 300	200	6,4%= 19,2
5/2023= 300	270	Limite massimo = 15,69*
12/2023= 300	500	0

*Se l'importo cumulato è compreso tra 563,74 (TM) e 599,82 (MAX), l'incremento viene attribuito nel limite massimo e ripartito in proporzione sulle due pensioni: $599,82 - 570 = \text{max } 29,82 \times (300/570 = 0,5263) = 15,69$.

7.2 Cumulo per l'incremento

Per individuare l'importo delle pensioni che rilevano ai fini del diritto all'incremento è stato istituito, nella sezione della competenza mensile (GP5/GP6), il codice "976=".

Si riporta il seguente esempio, rappresentato anche nell'Allegato n. 1:

importo della pensione in trattazione = 446,67 euro

importo altra pensione (codice fondo 976) = 110,76 euro

IMPORTO DEL CUMULO AI FINI DELL'INCREMENTO = 556,83 euro

Importo spettante sulla pensione (soggetto ultra75enne) = $446,67 \times 6,4\% = 28,5869$.

7.3 Codifica dell'incremento

L'incremento è individuato da apposito codice fondo 975 "Incremento L.197/2022".

Tale codice fondo:

- modifica l'imponibile a preventivo dell'anno 2023 (GP3XXXX);
- non rileva ai fini delle altre prestazioni collegate al reddito;
- non rileva ai fini della perequazione;
- è conguagliabile in dare e in avere;
- viene riportato nella sezione del pagamento GP8XX, sul cedolino mensile, sul modello OBIS/M e sul TE08.

8. Elaborazione centrale dell'incremento per le pensioni gestite nel sistema della Gestione pubblica

Rientrano nei sistemi della Gestione pubblica le pensioni gestite nei sistemi "GPP" e "SIN".

8.1 Calcolo

La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata da:

- pensione mensile lorda (al lordo della riduzione della tabella F);
- indennità integrativa speciale (IIS);
- IIS conglobata;
- integrazione al minimo INPS.

Le pensioni ripartite tra più contitolari, o con altri Enti, vengono considerate nel loro importo totale.

Gli assegni alimentari o divorzili (identificati dai codici microqualifica T410, T611 e T405) vengono esclusi dall'erogazione del beneficio.

Nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, lo stesso compete anche ai titolari di pensioni ai superstiti che beneficiano della norma di salvaguardia prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che sono identificati in banca dati con il codice perequazione "=".

8.2 Cumulo per l'incremento

La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:

- "altre Gdp", ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e in gestione nei sistemi GPP/SIN;
- "altri trattamenti", ossia -altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.

Una volta determinato il montante da perequare:

- se lo stesso è sopra il TM incrementato, non viene attribuito nessun altro incremento;
- se è inferiore al TM viene calcolato l'assegno con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM incrementato, viene calcolato l'assegno per differenza opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.

8.3 Codifica dell'incremento

Per le pensioni in pagamento nel sistema "GPP", l'incremento mensile è identificato in banca dati nella sezione "assegni tassabili" con il codice "U4", mentre la voce "arretrato" è identificata dal codice "U5".

Per le pensioni in pagamento nel sistema "SIN", l'incremento mensile è visibile in "visualizzazione cedolino" e identificato con le voci "Incremento L. 197/2022 (Voce Corrente)" e "Incremento L.197/2022 (Rimborso anno corrente)".

9. Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

9.1 Calcolo

La base di calcolo di ciascuna pensione è rappresentata dalla pensione mensile lorda.

Le pensioni ripartite tra più contitolari o con altri Enti vengono considerate nel loro importo totale.

9.2 Cumulo per l'incremento

La procedura di calcolo, per ciascun soggetto, determina il montante della singola pensione in trattazione e somma gli eventuali altri trattamenti percepiti dal pensionato distinti in:

- "altre INPGI", ossia - altre pensioni della Gestione giornalisti percepite dal soggetto;
- "altri trattamenti", ossia - altre pensioni percepite dal soggetto e gestite nei sistemi integrati o altri trattamenti pensionistici erogati da altri Enti che sono soggetti alla trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, a condizione che i trattamenti siano soggetti a perequazione cumulata con altri Enti.

Una volta determinato il montante per incremento:

- se l'importo è superiore al trattamento minimo, maggiorato con l'incremento, non viene attribuito nessun incremento;
- se l'importo è inferiore al trattamento minimo, l'incremento viene calcolato su tale montante con la percentuale spettante;
- se è inferiore al TM maggiorato con l'incremento, viene corrisposta la differenza fino all'importo massimo spettante, opportunamente proporzionato in caso di soggetti titolari di più pensioni.

9.3 Codifica dell'incremento

Per le pensioni in pagamento nel sistema proprietario INPGI, l'incremento mensile è identificato in banca dati con il codice "voce 483 - INCREMENTO L.197/22". La voce "arretrato" è identificata dal codice "484 INCREMENTO L.197/22 ARR".

10. Ricostituzioni

Tutte le procedure sono state adeguate al fine di corrispondere l'incremento a seguito di ricostituzione o di variazione dell'importo del montante per incremento.

11. Applicativo di consultazione

Per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell'incremento, è in corso di rilascio un'apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato".

Digitando il codice fiscale dell'interessato, l'applicazione mostra:

- le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il "cumulo incrementale";
- la spettanza o meno del beneficio;
- la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

Si sottolinea che la procedura ha una struttura dinamica e rappresenta la situazione del soggetto nel momento in cui viene effettuata l'interrogazione.

La situazione mostrata potrebbe, quindi, non coincidere con quanto effettivamente corrisposto o non corrisposto all'interessato. In tale caso verrà segnalata la necessità di procedere alla ricostituzione d'ufficio per allineare la situazione.

Si riporta il seguente esempio:

al momento della lavorazione centrale il soggetto è titolare di una sola prestazione rientrante nei limiti per il diritto al beneficio, con conseguente attribuzione del beneficio.

Al momento dell'interrogazione il soggetto risulta essere titolare di una pensione trasmessa al Casellario Centrale delle Pensioni dopo la lavorazione centrale, il cui importo fa perdere il diritto già riconosciuto al beneficiario.

Il risultato dell'interrogazione mostrerà quindi la non spettanza del beneficio, con indicazione per la Struttura territoriale di procedere immediatamente alla ricostituzione della pensione.

12 Comunicazioni

L'incremento sarà comunicato agli interessati con apposite note sul modello OBIS/M e sul cedolino delle mensilità interessate.

È presente il seguente allegato:

[Allegato 1](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

